

Avv. Pierluigi Diso  
Via Virgilio, 5 – Matera  
E-mail: [pierdiso@libero.it](mailto:pierdiso@libero.it); Pec: [diso0576@cert.avvmatera.it](mailto:diso0576@cert.avvmatera.it);  
Tel/Fax 0835285896

## TRIBUNALE DI BARI

### Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 7bis e 14 ter e ss

### Legge 27/01/2012 n. 3

*All'Ill.mo sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione  
delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3,*

Nell'interesse di:

- **DELVECCHIO Maria**, nata a Bitonto (BA) il 23/09/1952 ed ivi residente in Via Silvio Pellico n. 16, C.F. DLVMRA52P63A893K,
- **LEONE Arcangelo**, nato a Bitonto (BA) il 24/06/1952 e residente in Bitonto (BA), Via Silvio Pellico n. 16, C.F. LNERNG52H24A893R,

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Diso Pierluigi (C.F. DSIPLG70L19F052Y) del Foro di Matera, giusta procura allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale Diso in Matera, Via Virgilio n. 5, dichiarando il difensore di voler ricevere comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC **diso0576@cert.avvmatera.it**.

### PREMESSO CHE

Entrambi i ricorrenti versavano in una situazione di crisi economica e finanziaria, comprovata dalle numerose inadempienze delle obbligazioni assunte e pertanto, a mezzo dello scrivente procuratore, presentavano istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012;

Il Tribunale di Bari Sez. Volontaria Giurisdizione nominava professionista con funzioni di OCC l'Avv. Francesca Roberta D'ATTOLICO per il Sig. Arcangelo



LEONE (n. 6806/2019 R.G.V.G.) e la Dott.ssa Comm. Maria Rosaria MODUGNO per la ricorrente Delvecchio (n. 6805/2019 R.G.V.G.);

Entrambe le professioniste con funzioni di OCC hanno accettato l'incarico e consegnato la loro Relazione particolareggiata che si allega al presente ricorso per sovraindebitamento – liquidazione del patrimonio ed hanno espresso un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta.

Per entrambi i ricorrenti, marito e moglie, ai sensi degli artt. 9 e 14 *ter* L. 3/2012, la presente domanda è corredata dalla documentazione prevista dalla legge e la sussistenza dei requisiti risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione particolareggiata predisposta dai Professionisti designati.

\*\*\*\*\*

#### **CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE DELVECCHIO MARIA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI**

Dalla Relazione dell'OCC le cause del sovraindebitamento della sig.ra Delvecchio Maria sono riconducibili alla crisi che ha colpito dapprima la società Gruppo Etis Tecnologie, amministrata dal marito, Leone Arcangelo. A seguito di ciò, il marito della ricorrente, l'unico vero imprenditore, decise di aprire un negozio che si occupava della medesima attività e cioè termoidraulica.

L'attività fu intestata alla ricorrente Delvecchio Maria che risulta intestataria della società "TERMOIDRAULICA CLIMA ECOSHOP" la quale è stata costituita in data 07/03/2013 e cancellata in data 15/01/2018.

Le cause dell'indebitamento sono dovute principalmente alla crisi del settore edile e termoidraulico che ha colpito prima la su citata società Gruppo Etis Tecnologie, amministrata dal marito della ricorrente, sig. Leone Arcangelo e poi anche quella intestata alla ricorrente/debitrice.

A tal fine è utile ripercorrere l'origine dell'indebitamento del marito della ricorrente, sig. Leone Arcangelo.

L'indebitamento del sig. Leone è da ricondursi quasi esclusivamente alle obbligazioni bancarie contratte quale fideiussore della srl Gruppo Etis Tecnologie – dichiarata fallita dal Tribunale di Bari nel 2018, di cui il debitore è stato legale rappresentante p.t. ed amministratore.



Nel periodo di attività della Gruppo Etis Tecnologie srl, oltre al sig. Leone, che ha rilasciato molteplici garanzie fideiussorie e ipotecarie a favore degli Istituti di Credito (Monte dei Paschi di Siena SPA, Unicredit Spa, Banca di Credito Cooperativo Terra degli Ulivi, Banca Apulia Spa) affidanti la predetta società; altre garanzie sono state firmate dalla ricorrente Delvecchio.

La situazione di sovraindebitamento si è verificata a seguito di una serie di vicende così riassumibili.

1) nel 1979, Il sig. Leone ha creato la “Ditta individuale Leone Arcangelo” la quale si occupava di installazione di impianti a fluidi (impianti di riscaldamento e di climatizzazione).

Nel 2005, la suddetta società è stata trasformata nella s.r.l. “Gruppo ETIS Tecnologie”, società operante anche nel settore edile, mediante costruzioni e ristrutturazioni di abitazioni;

2) La Gruppo ETIS Tecnologie s.r.l. è riuscita a raggiungere notevoli fatturati, anche compresi fra i 3 e 5 milioni di euro annui, tanto da poter investire nell’acquisto di un opificio, nel quale sono stati impiegati gli operai addetti alla costruzione degli impianti, almeno sino al periodo di crisi globale che ha colpito diversi settori produttivi;

3) La situazione debitoria del Leone, non a caso, ha avuto origine in concomitanza con il periodo che ha caratterizzato la crisi mondiale dell’economia (2008/2012) a seguito della quale si è verificato il trasferimento dei mutui subprime sia all’economia reale statunitense che europea, provocando una caduta di reddito e occupazione.

A seguito di ciò, si è avuta una restrizione del credito bancario a famiglie e imprese nonché il crollo dei mercati azionari e dei prezzi delle abitazioni, con il progressivo deterioramento delle aspettative di famiglie e imprese e con conseguenti ripercussioni su consumi e investimenti. Le interdipendenze commerciali tra paesi, infine, hanno comportato una sensibile riduzione del commercio mondiale, con pesanti ricadute in termini di fatturato delle imprese, soprattutto medio-piccole.

4) Attese le difficoltà, avute nel suddetto periodo, da parte Gruppo ETIS Tecnologie s.r.l., nell’incassare i crediti commerciali e ottenere nuove commesse lavorative, il sig. Leone personalmente, assieme anche alla coniuge/ricorrente, Delvecchio Maria, ha assunto garanzie fideiussorie con diversi istituti bancari, in favore del Gruppo ETIS Tecnologie s.r.l.

5) La situazione debitoria si è inevitabilmente aggravata a seguito delle azioni di recupero credito, avviate dagli istituti bancari con i quali il Leone ha sottoscritto i contratti



di fideiussione e con la dichiarazione di fallimento del Gruppo Etis Tecnologie srl nel 2018.

A seguito dell'aggravamento della propria condizione patrimoniale, il sig. Leone è stato costretto a cedere il quinto della propria pensione.

La forte crisi che ha interessato tutti i settori dell'economia ha avuto forti ripercussioni anche nell'ambito della vendita di prodotti di ferramenta e materiale elettrico e termoidraulico, settore in cui ha operato l'attività denominata "TERMOIDRAULICA E CLIMA ECOSHOP TERMOSHOP DI DELVECCHIO MARIA" con sede in Bitonto, intestata alla ricorrente DELVECCHIO Maria dal 2013 al 2018.

Alle conseguenti e successive perdite vanno aggiunti i costi del lavoro e di produzione sostenuti dall'impresa, rappresentati dall'acquisto delle merci, dai costi derivanti dalle imposte (IVA, IRPEF, IRAP), dai tributi comunali (TARSU, TARES, TARI) e dai costi relativi alle varie forniture.

Ciò posto, ai fini della domanda della sig.ra Delvecchio Maria, hanno rilievo solo i debiti personali, costituiti:

- dal mutuo residuo, pari a **€ 91.810,50**, vantato dal creditore fondiario **Banca Monte dei Paschi di Siena Spa**;

- dai debiti gravanti nei confronti **dell'Agenzia delle Entrate** quantificati, a seguito degli accordi sopra citati, in **€ 4.500,00 circa**

- dai debiti gravanti nei confronti della società **Atag Italia s.r.l.**, pari ad **€ 5.328,12**.

per un **totale di € 101.638,62 circa**.

Come indicato dalla sig.ra Delvecchio Maria, alle su esposte passività devono aggiungersi:

- i costi prededucibili rappresentati dagli onorari spettanti al difensore della ricorrente quantificati in **€ 2.500,00 omnia**;

- i costi prededucibili rappresentati dagli onorari spettanti alla professionista con funzioni di O.C.C. quantificati in **€ 5.000,00 omnia**, giusto accordo concluso con il debitore.



\* \* \*

## **CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE LEONE ARCANGELO NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI**

Anche per il Sig. Arcangelo LEONE l'OCC Avv. D'Attolico ha redatto la sua Relazione particolareggiata, che si allega al presente ricorso, che prevede la cessione alla massa creditoria identificata in atti di tutti i beni immobili e mobili di proprietà del sig. Leone, per le quote ad esso relative, oltre ad ogni altro bene mobile (crediti, emolumenti, ecc.) e/o immobile che dovesse sopravvenire nei quattro anni successivi all'apertura della liquidazione, dedotte le eventuali spese per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi e/o le spese per il sostentamento del sig. Leone e della sua famiglia, che eventualmente dovessero maturare e che dovranno essere presentate al Liquidatore e al Giudice per l'approvazione.

L'origine dell'indebitamento del sig. Leone sembra da ricondursi quasi esclusivamente alle obbligazioni bancarie contratte quale fideiussore della srl Gruppo Etis Tecnologie – dichiarata fallita dal Tribunale di Bari nel 2018, di cui il debitore è stato legale rappr.p.t. ed amministratore.

Nel periodo di attività della Gruppo Etis Tecnologie srl, il sig. Leone ha rilasciato molteplici garanzie fideiussorie e ipotecarie a favore degli Istituti di Credito (Monte dei Paschi di Siena SPA, Unicredit Spa, Banca di Credito Cooperativo Terra degli Ulivi, Banca Apulia Spa) affidanti la predetta società.

Il sig. Arcangelo Leone nel 1979 creò la “Ditta individuale Leone Arcangelo”, che si occupava dell'attività di installazione di impianti a fluidi (impianti di riscaldamento e di climatizzazione) poi, trasformata, nel 2005, nella s.r.l. Gruppo ETIS Tecnologie, società operante anche nel settore edile, mediante costruzioni e ristrutturazioni di abitazioni. - La Gruppo ETIS Tecnologie s.r.l. riuscì a raggiungere fatturati compresi fra i 3 e 5 milioni di euro annui, tanto da poter investire nell'acquisto di un opificio, nel quale furono collocati gli operai che lavoravano alla costruzione degli impianti, sino al periodo di crisi globale che colpì diversi settori produttivi nel mondo.

Si può affermare prudenzialmente che il ricorrente ha assunto tutte le obbligazioni esposte nella presente relazione, adoperandosi con diligenza.

Il sig. Leone Arcangelo dispone del seguente patrimonio immobiliare (doc. 30), così composto:



1. proprietà per la quota pari  $\frac{1}{2}$  dell'uliveto sito in Bitonto alla Contrada Fiego censito nel N.C.E.U. dei terreni di Bitonto al foglio 34, particella 309-classe 2, superficie are 22,50, reddito domenicale € 12,78 agrario € 9,30, la restante quota è di proprietà della moglie Del Vecchio Maria;

2. proprietà per la quota di  $\frac{1}{2}$  dell'uliveto sito in Bitonto censito al Catasto dei terreni di Bitonto al foglio 27, particella 149 - classe 3, superficie are 00,40, reddito domenicale € 0,20 agrario € 0,13, la restante quota è di proprietà di Rubini Giuseppe e Rutigliano Rosa;

3. proprietà per la quota pari  $\frac{1}{2}$  di uliveto sito in Bitonto censito nel N.C.E.U. dei terreni di Bitonto al foglio 27, particella 320 - classe 3, superficie are 20,83, reddito domenicale € 10,22 agrario € 6,99, la restante quota è di proprietà della moglie Del Vecchio Maria;

4. proprietà per la quota pari  $\frac{1}{2}$  di immobile sito in Bitonto alla via Silvio Pellico n. 16, attuale abitazione del nucleo familiare; trattasi di appartamento al primo piano censito nel N.C.E.U. Fabbricati di Bitonto al foglio 40, particella 640, sub 5, categoria A/3, classe 5, consistenza vani 6, superficie catastale 112 mq, rendita € 480,30, la restante quota è di proprietà della moglie Del Vecchio Maria, in regime di separazione.

A seguito della verifica eseguita presso Agenzia delle Entrate-Ufficio provinciale Territorio di Bari, sono state accertate le seguenti formalità pregiudizievoli:

- sull'appartamento (foglio 40 particella 640) grava ipoteca volontaria iscritta il 19.11.2010 presso la Conservatoria dei RR.II. di Bari ai nn. 52326/12322 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa;

- sull'appartamento (foglio 40 particella 640) e sull'uliveto (foglio 34 p.lla 309) grava pignoramento, trascritto il 18.04.2017 presso la Conservatoria dei RR.II. di Bari ai nn. 15665/11134, a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.

Gli immobili di cui ai punti 1 e 4 (uliveto/terreno agricolo in Bitonto alla contrada Fiego ed appartamento in Bitonto alla via Silvio Pellico) sono oggetto di procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Bari (n. 315/2017 R.G.Es.) promossa da SIENA NPL 2018 SRL (già Banca Monte dei Paschi di Siena Spa) contro Leone Arcangelo e Delvecchio Maria.



Il C.T.U. nominato dal Tribunale nella proc. esecutiva imm. RGE 315/2017, Ing. Giovanni Melillo, ha attribuito un valore di mercato di € 2.600,00 per l'uliveto sito in Bitonto e, quindi per la quota del sig. Leone, di € 1.300,00 e per l'appartamento sito in Bitonto un valore di mercato pari ad euro 151.100,00, e, quindi, per la quota di proprietà del sig. Leone un valore di € 75.550,00 (perizia di stima).

In data 29/01/2018 il Tribunale di Bari - Esecuzioni Immobiliari ha disposto la vendita del solo appartamento (abitazione del sig. Arcangelo LEONE) delegando ex art. 591 bis c.p.c., l'Avv. Giada OLIVA per la vendita del bene, che, in data 28.01.20, è stato aggiudicato al prezzo di euro 151.000,00, il giorno 28.01.2020, in attesa del versamento del saldo prezzo.

Il Sig. Arcangelo LEONE, con decorrenza da luglio 2019 percepisce la pensione di vecchiaia erogata dall'INPS di importo mensile lordo pari ad € 1.363,09 che, al netto delle ritenute fiscali ed al netto della trattenuta operante dal creditore BNL FINANCE SPA RTI POSTE ITALIANE SPA (ammontante ad € 225,00 al mese), per effetto della cessione del quinto della pensione, risulta essere alla data del 01.09.2020 di € 914,52; quindi il sig. Leone percepisce una pensione dell'importo annuale, con le trattenute (cessione del quinto) pari ad € 10.974,24, senza le trattenute, pari ad € 13.674,24.

Dalle visure camerali per soggetto, il sig. Leone non risulta, attualmente, essere né socio né amministratore di alcuna società; l'omonima ditta individuale risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese il 06.08.2019 e la srl Gruppo Etis Tecnologie srl, di cui è stato legale rapp. pt. al 15.03.2005 è fallita in; il sig. Leone risulta rappresentante della sede secondaria in Bitonto della impresa BUILDINGS INVESTMENTS LTD;

Il ricorrente non è intestatario di alcun bene mobile registrato al P.R.A. ed è comproprietario assieme alla moglie degli arredi della casa di abitazione, ma per la dichiarata vetustà degli stessi e per la finalità della presente relazione, agli stessi non può essere attribuito alcun valore di mercato.

Il sig. Arcangelo Leone, negli ultimi 5 anni, è stato titolare dei seguenti conti e carte:

estratti del conto corrente postale n. 1017447812 relativi agli ultimi 5 anni, con un saldo al 04.03.21 di € 242,04;



estratti del conto corrente postale n. 1045039235 (partner Deutsche Bank) dall'apertura dello stesso ad oggi, con un saldo al 04.03.21 di € 1.469,61;

estratti della carta poste pay evolution n. 5333171018922639 relativi agli ultimi 5 anni, con un saldo al 04.03.21 di €. 18,00;

estratti del conto corrente presso la Banca Popolare di Bari n. 0110771000838-3, relativi agli ultimi 5 anni, con un saldo al 11/12/2020 di €. 100,00;

estratti corrente presso Unicredit Spa n. 000010833248 relativi agli ultimi 5 anni, con un saldo al 31/08/2020 di €. 0,00 (c/c estinto);

Il sig. Leone Arcangelo detiene deposito titoli n. 12/077/20020682 presso la Banca Popolare di Bari, contenente n. 2.392 azioni della Banca Popolare di Bari, titoli al momento non negoziabili, giusta delibera Consob del 17.12.2019 e, come dichiarato durante la riunione del 24.06.2020, possiede anche 220 azioni della Cattolica Popolare s.c.a.r.l. di Molfetta.

Dalla consultazione del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate è emersa la presenza di un credito tributario dell'importo di € 3.126,00 di IVA annuale, rinveniente dal periodo di imposta 2018, per il quale è stata presentata richiesta di rimborso.

L'attuale situazione debitoria del ricorrente è la seguente:

**1) SIENA NPL 2018 S.r.l. (già Monte dei Paschi di Siena Spa):**

- debito totale pari ad **euro 230.757,41**, di cui € 213.142,66 in via ipotecaria ed € 17.614,75, in via chirografaria, oltre spese legali e ulteriori interessi per legge (contratto di mutuo fondiario stipulato il 18.11.2010 rep. 40537 rac. 12495 con il Monte dei Paschi di Siena Spa), come da nota di precisazione del 27.07.2020 (cfr. doc. 21)

- debito pari ad **euro 561.048,56** (decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo del Tribunale di Bari N. 1663/2017, di cui euro 549.184,96 per capitale residuo alla data del 12/07/2016, euro 6.579,60 per competenze e spese di lite compreso accessori; euro 5.284,00 per imposta di registro), come da nota di precisazione del credito del 28.02.20 (cfr. doc. n.19);

**2) BNL FINANCE SPA:**





debito totale pari ad **euro 25.425,00** (contratto di finanziamento del 25.06.2019 con decorrenza 01.08.2019 e scadenza 31.07.2029 contro cessione del quinto dello stipendio - di cui euro 17.244,92 per capitale), come da nota di precisazione del credito del 03.03.20 (cfr. doc. n.20);

### **3) KRUK ITALIA SRL (GIA' ITALCAPITAL SRL):**

debito totale pari ad **euro 7.169,18** (contratto di prestito personale del 27.04.2011, di cui euro 6.189,78 in linea capitale ed euro 979,40 in linea di interessi), come da nota di precisazione del credito del 28.02.2020 (cfr. doc. n. 21);

### **4) DOBANK SPA:**

- debito totale pari ad **euro 298.804,41** (decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo del Tribunale di Bari N. 5231/2016 del 13.12.2016, di cui euro 292.654,00 per sorte capitale, euro 6.150,41 per competenze e spese di lite compreso accessori), come da atto di intervento del 07.06.2018 nella procedura esecutiva imm. RGE 315/17 presso Trib. BARI;

### **5) MB SOLUTIONS SPA:**

- debito totale pari ad **euro 4.111,80** (contratto di finanziamento n. 3271020 del 29.03.2012), come da nota di precisazione del credito del 03.06.2020;

### **6) Comune di Bitonto:**

**debito totale di € 1.946,00**, di cui € 233,00, relativo ad un avviso di accertamento TARES del 2013, come risulta dalla precisazione del credito del 18.05.2020 ed € 1.713,00, relativo a sanzione amministrativa per illeciti al codice della strada.

### **7) Caiati Giovanni:**

**debito totale di € 51.394,18**, risultante da atto di precetto notificato al sig. Leone Arcangelo il 14.07.2020, di cui € 50.950,10 per sorte capitale comprensiva di spese relativa all'avvallo di cambiale del sig. Leone Arcangelo per la srl Gruppo Etis Technologie a favore di Caiati Giovanni.

### **Agenzia delle Entrate-Riscossione:**

Dagli estratti di ruolo ricevuti dalla Agenzia dell'entrate del 19.02.20 e dagli atti di intervento depositati nella proc.es. imm. RGE 315/2017 risulta un debito totale di €



52.803,65 (v.doc. n.5), ma atteso lo sgravio della cartella n. 01420020005475942000 Inail di € 4.610,16, come da lista cartelle del 27 agosto 2020 (**doc. 37**), il **debito complessivo risulta essere di € 48.686,70.**

Si evidenzia, in ogni caso, che il ricorrente con riferimento ad alcuni ruoli ha presentato le seguenti istanze:

- istanza di definizione agevolata “rottamazione ter“, accolta il 14.04.2019 per il debito di € 2.281,59, con definizione a pagare di € 1.721,18;
- istanza di definizione agevolata “saldo e stralcio” per il debito di € 14.818,60, accolta il 11.10.2019, con definizione a pagare per € 2.534,66;
- istanza di rateizzazione per la ulteriore somma di € 31.586,50, accolta il 21.06.2019, con definizione per € 24.177,45.

Alle su esposte passività devono aggiungersi:

- i costi prededucibili rappresentati dagli onorari spettanti al difensore del ricorrente quantificati in € 2.500,00 omnia;
- i costi prededucibili rappresentati dagli onorari spettanti alla professionista con funzioni di O.C.C. quantificati in € 5.000,00 omnia, giusto accordo concluso con il debitore con e-mail del 07.12.2020.

## **CONCLUSIONI**

Preliminarmente, si fa presente che il presente ricorso viene fatto congiuntamente dai due precedenti ricorrenti Leone Arcangelo e Delvecchio Maria, marito e moglie conviventi, ai sensi dell’art. 7bis della L. n. 3/2012, che giustifica il deposito di un ricorso unitario e coordinato così come introdotto dalla legge n. 176/2020, trattandosi di situazione di crisi comune scaturita dal mutuo fondiario.

Facendo proprie le considerazioni svolte dai professionisti con funzioni di OCC, qui da intendersi integralmente trascritte, assunta l’assenza di ragioni ostative all’accesso alla procedura, che siano esse documentali, formali, procedurali o sostanziali, la signora Maria DELVECCHIO e il signor Arcangelo LEONE rappresentano la volontà di cedere alla massa creditoria identificata in atti tutti i propri beni immobili e mobili di proprietà, per le quote ad essi relative, oltre ad altro bene mobile (crediti, emolumenti, ecc.) e/o immobile sopravvenuto nei quattro anni successivi all’apertura



della liquidazione, dedotte le eventuali spese per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi e/o le spese per il sostentamento suo e della propria famiglia che eventualmente dovessero maturare e che dovranno essere presentate al Liquidatore e al Giudice Delegato per l'approvazione.

Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto e previsto dal liquidatore nominato dal Giudice - e che si indica sin da questo momento nell'Avv. Francesca Roberta D'Attolico, avendo appreso formalmente che l'altra professionista non è interessata a continuare nello svolgimento anche del successivo incarico di liquidatore - prevedrà la cessione della totalità dei beni immobili e mobili facenti capo ai ricorrenti. Inoltre, nel caso maturino altri e diversi beni nel corso del quadriennio gli stessi verranno acquisiti alla procedura e liquidati nella stessa.

Tutti i pagamenti e i ricavi dalla liquidazione dei beni verranno ripartiti tra i creditori insinuati secondo le ordinarie regole civilistiche, con il rispetto del pagamento prioritario delle spese prededucibili e, a seguire, quello dei creditori privilegiati e chirografari.

I ricorrenti precisano altresì che, insieme ai propri figli, hanno sottoscritto obbligazioni fideiussorie in favore del Gruppo ETIS Tecnologie s.r.l., del quale erano entrambi soci, nella prospettiva di un risanamento aziendale che, se concretizzatosi, avrebbe permesso il corretto adempimento delle obbligazioni assunte. Infatti, alla luce dell'andamento del mercato e delle prassi commerciali che si sono conseguentemente instaurate, la sola possibilità di ottenere dagli istituti di credito le liquidità necessarie per la prosecuzione dell'attività dell'azienda era notoriamente quella di assumere la qualità di garante, a prescindere dalla propria volontà e dall'effettiva capienza del patrimonio personale.

Alla luce di tali situazioni, deve quindi escludersi che la sottoscrizione delle fideiussioni da parte della Sig.ra Maria DELVECCHIO e di suo marito Arcangelo LEONE sia stata determinata in maniera colposa, essendosi al contrario verificatasi proprio a causa delle "vessatorie" richieste degli istituti bancari. Va ricordato che il Sig. Arcangelo LEONE ricopriva la qualifica di socio e direttore tecnico del Gruppo ETIS Tecnologie s.r.l. ed è pertanto in virtù di tale ruolo che, assieme alla moglie ed ai figli, ha dovuto "subire", più che avere determinato, le richieste del ceto bancario,



oggettivamente non aderenti e commisurate al patrimonio, neppure tenuto conto dell'assunzione di responsabilità in solido della moglie.

L'unica modalità possibile di ottenere finanziamenti da parte degli istituti bancari, specie nel periodo di crisi economica globale nel corso del quale i ricorrenti hanno prestato la garanzia che ha causato il sovraindebitamento, era esattamente quello di sottoscrivere contratti fideiussori, preferibilmente da parte di molteplici soggetti che si potessero obbligare in solido, cosicché le Banche si sentissero meglio tutelate.

I ricorrenti sono stati costretti ad assumere gli anzidetti impegni di firma, non a fini o interessi personali, ma nel solo obiettivo di un risanamento aziendale, nonché del successivo ritorno ad una gestione redditizia del Gruppo ETIS Tecnologie s.r.l.

L'eccessiva consistenza dei predetti impegni ha, tuttavia, determinato, una volta venuto meno il vincolo societario, la naturale ed automatica impossibilità di onorare le obbligazioni assunte. L'incapacità economica e finanziaria della Ricorrente deriva, in definitiva, dall'inevitabilità del fallimento societario e dall'eccessività delle richieste delle banche.

In tale situazione i ricorrenti sono stati costretti a ricorrere alla presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

### **Quanto alla nomina di un liquidatore**

Si ritiene opportuno chiedere sin da ora che sia soddisfatto in prededuzione il compenso del **professionista incaricato O.C.C.**, Avv. Francesca Roberta D'Attolico e Dott. Comm. Maria Rosaria Modugno per gli importi dalle stesse richiesti e accettati dai ricorrenti in ragione di € 5.000,00 omnia cadauna.

Si rappresenta all'Ecc.mo Tribunale di Bari che per la peculiarità delle modalità della liquidazione che interesserà, tra l'altro, beni oggetto di due distinte procedure di sovraindebitamento (del marito e della moglie), ma trattandosi di procedura familiare (ex nuovo art. 7bis) è conveniente nominare un unico liquidatore che provvederà a vendere i cespiti dei singoli ricorrenti, salva diversa valutazione del Tribunale adito.

La procedura di liquidazione ha una serie di vantaggi per tutti i soggetti coinvolti.

- In primis per il debitore che potrà provvedere alla liquidazione di tutto il proprio patrimonio ma, alla fine della procedura potrà ottenere la esdebitazione ossia la



completa liberazione dai propri debiti. La semplice procedura esecutiva immobiliare, invece, rischia di provvedere alla liquidazione del patrimonio immobiliare ma di lasciare al debitore una residua posizione debitoria per la quale continuerà ad essere illimitatamente (da un punto di vista temporale) responsabile. Ossia esattamente ciò che la ratio della legge (detta anche salva suicidi) voleva evitare.

- La procedura è un vantaggio anche per i creditori coinvolti, in quanto la procedura di liquidazione consente una liquidazione del patrimonio anche a trattativa privata e, quindi, da un lato la possibilità di ricavare dalla liquidazione del patrimonio una somma più elevata di quanto può garantire una semplice esecuzione immobiliare che può portare, nel giro di pochi mesi, alla vendita dell'immobile ad un valore al di sotto della metà del valore di perizia (cosa tra l'altro che si sta verificando nel caso che ci occupa).

- Dall'altro lato, inoltre, la possibilità di trovare qualche soggetto (parente e non) che possa intervenire nella procedura in forma diversa (come ad esempio acquisto con promessa di locazione) cosa che garantirebbe al debitore la possibilità di non dover lasciare il proprio immobile e trovarsi senza fissa dimora (altro epilogo che la ratio della legge vuole evitare).

- Non solo. La procedura di liquidazione è comunque più vantaggiosa della semplice esecuzione immobiliare, se non altro perché la legge prevede che essa abbia una durata minima di quattro anni (art. 14 quinquies comma 4) e che in questi quattro anni venga devoluto al pagamento dei creditori non solo il ricavato della vendita immobiliare ma anche qualsiasi altro credito ricevuto dal debitore (a qualsiasi titolo, quale lavoro autonomo o dipendente, pensione, eredità, vincita al superenalotto, incasso di crediti precedenti etc. etc.) motivo per cui la procedura di liquidazione è *in re ipsa* e sol per questo più conveniente per tutti i soggetti coinvolti nella procedura.

La casa coniugale, di proprietà di ognuno dei ricorrenti in parti uguali, è già oggetto di **procedura esecutiva immobiliare RGE 315/2017, pendente dinanzi al Tribunale di Bari e attualmente sospesa** a seguito del provvedimento di sospensione delle procedure a causa del Covid19.

Qualora non dovesse essere attivata la procedura liquidatoria prima del saldo prezzo nell'ambito della su citata procedura esecutiva immobiliare, i debitori potrebbero eccepire che la mancata tempestiva attivazione di una procedura che gli avrebbe



consentito di ottenere quei vantaggi previsti dalla Legge 3/2012 di cui sopra, non gli permetterà di ottenere la (fino ad ora meritata) esdebitazione.

Per tutte le ragioni premesse ed illustrate, la Sig.ra Maria DELVECCHIO ed il Sig. Arcangelo LEONE, intendono avvalersi della procedura di cui alla Legge 3/2012 e segnatamente, a norma dell'art. 7bis e 14 ter L. 3/2012, la **liquidazione del patrimonio** al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria per la sua esecuzione, con l'impegno ad integrarne i punti che – a giudizio della S.V. – meritino chiarimenti, modifiche o integrazioni.

Ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentata e difesa,

## **RICORRE**

all'Ecc.mo Tribunale di Bari affinché, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* L. 3/2012, Voglia, con decreto:

1. Dichiarare aperta la procedura di liquidazione, al fine del soddisfacimento dei creditori, con le modalità di legge, mediante la liquidazione del patrimonio disponibile immobiliare e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei 4 anni successivi all'apertura della procedura di liquidazione.
2. Conferire mandato a un liquidatore, eventualmente da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 267/1942, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e *ss.* L. 3/2012, e possibilmente nell'Avv. Francesca Roberta D'Attolico del foro di Bari, che ha già seguito e conosce la fattispecie ed ha dichiarato la sua disponibilità anche a procedere nella successiva liquidazione;
3. Disporre che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma II, della L. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. Stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto;



5. Ordinare la trascrizione del decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

6. Ordinare la consegna e/o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare il debitore e la sua famiglia ad utilizzare l'immobile di residenza fino alla sua vendita, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

**Allegati:** due relazioni particolareggiate ex art. 14, comma 3, L. 3/2012 dell'OCC e relativi allegati.

**Dichiarazione di valore:** si dichiara che, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002, il presente procedimento ha valore indeterminato e sconta il contributo unificato di € 98,00.

Matera, 25.05.2021

Avv. Pierluigi DISO

